

COMUNE DI MIRTO

(Provincia di Messina)

PROT. N. 5471

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 23 AGO. 2010

PROFILASSI BRUCELLOSI

IL SINDACO

VISTA la nota prot. N. 4106 del 10.08.2010, dell'AZ. U.S.L. N. 5 DI Messina – distretto di S.Agata Militello – Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria - agli atti di questo Comune al prot. N. 5432 del 19 agosto 2010 con la quale è stata richiesta l'emissione della presente ordinanza;

VISTI gli esiti relativi all'accertata brucellosi dell'allevamento bovino nell'azienda "Primavera Piccola Società" contraddistinto con il numero 051ME013 condotto dal Sig. Scolaro Salvatore, sito in Mirto contrada Cammà;

VISTO il T.U.LL.SS. n° 1265/34;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54;

VISTA la Legge 833/78;

VISTO il D.A. n° 21239/97;

VISTO il D.M. n° 453/92;

VISTO il D.M. 15.12.95, n. 592;

VISTO il D.M. 27.8.94, n. 651;

VISTO il D.M. 02.05.96, n. 358;

VISTO il regolamento CEE 820/97;

Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario

ORDINA

1. L'ovino riscontrato infetto di brucellosi contrassegnato con il n. 56205 è posto sotto sequestro sanitario e deve essere tenuto separato dai capi sani: gli animali positivi devono essere marcati con asportazione di un lembo a "T" del padiglione auricolare dx. e tatuaggio stesso numero marca auricolare;
2. Gli animali di cui al punto 1° devono essere macellati entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della scheda di stalla Mod. 2/33 e possono essere spostati solo per essere avviati al macello;
3. All'atto della macellazione degli animali infetti, qualora questa avvenga presso il mattatoio di questo Comune, deve essere presentata al Veterinario

- Incaricato del macello e unitamente alla presente la scheda Mod. 2 bis 33, che verrà trasmessa a V.S. dall'Ufficio del Responsabile del Servizio Veterinario;
4. Viene demandato al servizio Veterinario ogni adempimento connesso al trasferimento degli animali posti sotto sequestro e quindi, nel caso in cui la macellazione degli animali infetti debba avvenire in altri Comuni o in altre UU.SS.LL., sarà questo ad avvertire il Veterinario dell'U.S.L. del Comune di destinazione, che provvederà allora agli adempimenti di sua competenza;
 5. I feti, gli agnelli ed i capretti morti di brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente e accuratamente distrutti ai sensi del D.P.R. n° 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
 6. Di non utilizzare il latte dei bovini infetti se non per l'alimentazione degli animali all'interno dell'allevamento stesso e dopo idoneo trattamento termico;
 7. Il latte proveniente dagli animali sani, a norma del D.M. n° 184 e 185 del 09/05/1991 non può in alcun modo essere destinato all'alimentazione umana se non dopo trattamento termico e lo stesso può essere trasformato in latticini che potranno essere consumati solo dopo stagionatura di almeno 75 giorni; ove venga destinato all'alimentazione di animali di altri allevamenti deve essere prima sottoposto ad efficace trattamento termico presso centri di raccolta autorizzati;
 8. Per tutti gli ovi-caprini presenti in azienda e contrassegnati come da scheda di stalla Mod. 2 bis 33, si applicano le disposizioni al D.M. n° 453/92, in particolare nessun animale può essere allontanato dall'allevamento se non per essere avviato al macello, da autorizzarsi preventivamente ai sensi del D.P.R. n° 320/54, nessun animale può essere introdotto in allevamento, e sugli stessi, infine, dovranno proseguirsi le prove sierologiche per brucellosi fino al raggiungimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne;
 9. Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetti per tre settimane, analoga e contemporanea disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami provenienti dalle stalle e dai ricoveri, nonché ripetutamente nei locali;
 10. Il fieno, lo strame qualsiasi altra materia o sostanza venuta in contatto con animali infetti devono essere immediatamente distrutti, bruciati o interrati dopo essere stati aspersi con disinfettanti, ai sensi del D.P.R. n° 320/54 e successive modifiche;
 11. Se i provvedimenti della presente ordinanza investono animali da pascolo e non a stabulazione permanente si farà ricorso all'accantonamento che consiste nell'isolare gli animali infetti o sospetti in una zona appartata al pascolo stesso, in un appezzamento di terreno lontano da strade e corsi d'acqua che dovrà venire recintato a cura e spese del proprietario;
 12. A norma dell'art. 14 del D.P.R. n° 320/54 il Sindaco dietro richiesta scritta e motivata dei proprietari degli animali, può concedere, dopo accertamento del Servizio Veterinario dell'ASL di competenza, il permesso di spostamento, per

- urgenti esigenze di alimentazione, in altre località del territorio comunale o in altri territori di altri comuni previo nulla-osta dei Sindaci competenti, di tutti gli animali risultati negativi e quindi non accantonati. Ai proprietari degli animali transumanti sarà rilasciato, a cura del Sindaco, il Mod. n° 2;
13. La mungitura degli animali sani deve essere eseguita prima di quella degli animali infetti e sospetti;
14. Di non adibire alla monta gli animali infetti e sospetti;
15. Di ogni nuovo caso di malattia o di mortalità o di macellazione d'urgenza, deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'ASL 5 Distretto di Sant'Agata Militello;
16. Le infrazioni alla presente ordinanza sono soggette alle pene stabilite dalla vigente normativa in materia.


PER QUANTO non contenuto nella presente ordinanza, si debbono intendere applicabili tutte le altre disposizioni del regolamento di polizia Veterinaria n. 320/54 e tutte le vigenti norme in materia;

COPIA della presente venga notificata al proprietario/conducente, trasmessa alle autorità competenti e all'Az. U.S.L. n. 5 di Messina – Distretto di S. Agata Militello – Servizio Veterinario - .

IL SUDDETTO servizio Veterinario è incaricato della vigilanza, del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di eseguire e fare eseguire la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li **23 AGO. 2010**



IL SINDACO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ il sottoscritto _____ del Comune di Mirto (ME) ha notificato la presente Ordinanza in triplice copia. Uno degli originali è stato consegnato a mano di _____ per essere recapitato al Sig. _____ ed affisso alla porta della stalla infetta, un altro è stato da me trattenuto per consegnarlo all'Ufficio comunale, il terzo è stato da me trattenuto per spedirlo al all'Az. U.S.L. n. 5 di Messina – Distretto di S. Agata Militello – Servizio Veterinario.

PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICATORE
